



# COMUNE DI SERRARA FONTANA

## COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

*Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale*

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

<b>DETERMINA N.231</b> <b>Data 18.11.2014</b>  ( X ) ORIGINALE ( ) COPIA	<b>OGGETTO:</b> APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2015-2016 con la ditta "FIDO & FELIX S.r.l. con ospedale e sede legale in Frattaminore alla via Crispano, VI traversa n. 1, per servizio ospitalità e custodia di cani vaganti nel territorio comunale – <b>IMPEGNO DI SPESA.</b>
--	--

*L'anno DUEMILADODICI, il giorno 18 del mese di novembre nel proprio ufficio:*

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

#### Premesso :


- Che il comune di Serrara Fontana non è dotato di proprio canile comunale e che a seguito dello sviluppo demografico e dei vincoli paesaggistici non è possibile individuare un sito idoneo per la sua realizzazione;
- Che il fenomeno radagismo è tuttora un problema emergente ed allarmante sotto il profilo del rischio per l'igiene e la salute pubblica, nonché per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- Che è necessario procedere al reperimento di un canile autorizzato che possa ospitare ed eventualmente curare cani catturati o raccolti perché incustoditi sul territorio del Comune di Serrara Fontana;
- Che stante l'urgenza di provvedere, stante l'esiguità della spesa da erogare, è stata effettuata indagine di mercato attraverso le richieste di preventivi a ditte operanti nel settore, allegando schema di convenzione del servizio da svolgere;
- Che a seguito dell'indagine di mercato svolta nell'anno 2012, in data 13.12.2012 prot. 10692, è pervenuto il preventivo di spesa della ditta **Fido & Felix s.r.l.** che prevedeva per la retta giornaliera di mantenimento di € 2,50 e 4,00 a razze pericolose oltre IVA al giorno per ogni singolo animale preso in custodia;



- **Che** con atto determinativo n. 180 del 31.12.2012 si è provveduto a stipulare una convenzione con la Ditta FIDO & FELIX srl con sede in via Cristiano 6° Trav. 80020 Frattaminore (NA), che prevedeva l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi catturati sul territorio comunale, per un periodo di due anni;

#### **CONSIDERATO**

- **Che** la predetta convenzione scadrà il 31.12.2014 e che pertanto urge la necessità di prorogare il predetto servizio per ulteriori due anni;
- **Che** la Ditta FIDO & FELIX srl, con nota prot. 10733 del 17.11.2014, ha manifestato la disponibilità di prorogare il predetto servizio agli stessi prezzi e condizioni della precedente convenzione;
- **Che** le spese derivanti dalla predetta convenzione non sono quantificabili già apriori, in quanto dipendono dal quantitativo di cani da affidare al ricovero, pertanto si ritiene opportuno impegnare nel bilancio 2015 e successivo in corso di formazione una cifra iniziale pari a 2049,00 oltre IVA;
- **Che** il pagamento dovuto alla Ditta, verrà effettuato semestralmente, dietro presentazione di regolare fattura;
- **Che** la formula proposta è da ritenersi vantaggiosa per il Comune, anche tenuto conto che nel biennio precedente non si è avuta la necessità di ricoveri;
- **Visto** lo schema di convenzione allegato al presente atto che ne forma parte integrante ed inscindibile, per il biennio 2015-2016;
- **Ritenuto necessario** garantire la continuità del servizio;
- **Attesa** la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale di individuazione quale responsabile del servizio di P.M., adottato ai sensi del D.lgs n. 267/00;
- **Visto** il D.P.R. 08 febbraio 1954 n. 320 e s.m.i. , " Regolamento di polizia veterinaria ";
- **Visto** il D.P.R. 31 marzo 1979 , n. 94 e l'art.1 della legge quadro sul randagismo n.281/1991;
- **Visto** la legge regionale n. 16/2001;
- **Visto** l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali ;
- **Visto** lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n° 89 del 26.11.2012 con la quale è stato deliberato di provvedere all' affidamento del servizio di ricovero dei cani randagi per il periodo dicembre 2012 – 31 dicembre 2014;
- **Vista** la legge quadro n° 281/1991 in materia di affezione e prevenzione del radagismo, che obbliga i Comuni alla cattura ed alla custodia dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale;
- **Vista** l'Ordinanza del Ministero del Lavoro del 16/07/2009 con la quale vengono dettate misure per garantire la tutela ed il benessere degli animali da affezione anche in applicazione degli artt 55 e 56 del D. Lgs. N°163/2006;



- **Vista** la Legge Regionale della Campania n° 16/2001 che promuove e disciplina il controllo del radagismo al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con l'uomo;
- **Vista** la delibera di Giunta Regionale della Campania n° 3438/2002 con la quale sono state dettate le linee guida interpretative della Legge Regionale n°16/2001, succitata;
- **Ravvisata** la necessità di provvedere in merito;
- **Atteso** che per l'affidamento in oggetto ricorrono i presupposti di cui all'art. 125 del D. Lgs 163/2006;

## DETERMINA


1. **di approvare** la narrativa in premessa riportata intesa quale parte integrante e sostanziale del presente Deliberato ;
2. **di approvare lo schema di convenzione** per l'anno 2015-2016 con la "FIDO & FELIX s.r.l." con sede legale in Frattaminore alla via Crispano n. VI trav. 1 , codice fiscale GRDFNC73R13F839U, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
3. **di affidare** ai sensi dell'art'125 comma 11 del D.Lgs.vo 163/2006 il servizio ricovero cani randagi dalla data della stipula della convenzione al 31.12.2016 alla Ospedale & Albergo "Fido & Felix srl" P. IVA 04484311214 Loc. San Nicola – Orta di Atella (CE), per un rimborso spese giornaliero di € 2,50 (due/50) al netto di I.V.A. per ogni cane ospitato presso la struttura del canile, il tutto come meglio specificato nel preventivo prot. 10692 del 13.12.2012;
4. **di dare atto** che la convenzione avrà la **durata di anni 2 (due)** dalla data della stipula fino al 31.12.2016;
5. **Disporre** che la presente determinazione avrà sua efficacia con l'adozione della relativa convenzione con la Ditta de quo;
6. **Impegnare** sul cap. 1621 del bilancio annuale 2015 e successivo in corso di formazione la spesa per un anno per un importo massimo di €. 2049,00 oltre IVA, quale spesa iniziale " per la custodia, mantenimento, accalappiaggio ed assistenza ai cani randagi", dandosi atto che tali spese restano vincolate al pagamento dell'ospitalità degli animali nel canile e, in minima parte, potranno essere utilizzate, per il trasporto degli animali, con attivazione della procedura di rivalsa ( l'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 16/01 così recita: " i servizi Veterinari delle AA.SS.LL. attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici" ;
7. **Stabilire** che il pagamento di quanto dovuto verrà effettuato semestralmente alla costituita Società, dietro presentazione di regolare fattura , accompagnata dalle relative schede di ricovero di ciascun cane ospitato nel rifugio , nell'intesa , comunque, **che nulla sarà dovuto alla stessa nel caso di mancato ricovero di cani.**
8. **Darsi atto** che il Comune si farà carico del pagamento dei suddetti oneri mediante entrate proprie nel limite dell'impegno di € 2049,00 annui oltre IVA



La presente determinazione:

- (X) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
- ( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- ( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- ( X ) comportando impegno di spesa, è stato acquisito il parere del responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Mattera Giuseppe e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 081/90.48832 Ufficio Polizia Municipale



IL COMANDANTE  
RESP. DEL SERVIZIO DI P.M.  
Ten. Mattera Giuseppe

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267:

**APPONE**


il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile viene registrato sull'intervento e Capitolo nel dispositivo della presente determina.

Nella residenza comunale li 18.11.2014



IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. CENATIEMPO Lucia


Copia della presente determinazione viene trasmessa:

( X ) Sindaco

( X ) Responsabile Servizio Finanziario

( X ) Messo comunale

( X ) Segretario Comunale




IL COMANDANTE  
RESP. DEL SERVIZIO DI P.M.  
Ten. Mattera Giuseppe

---

N. \_\_\_\_\_ DEL REGISTRO DELLE  
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON- LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal

Data,



IL COMANDANTE  
RESP. DEL SERVIZIO DI P.M.  
Ten. Mattera Giuseppe

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Serrara Fontana, lì

IL COMANDANTE  
RESP. DEL SERVIZIO DI P.M.  
Ten. Mattera Giuseppe



Comune di Serrara Fontana

Alla c.a. Comandante Polizia Municipale

Ten. Mattera Giuseppe


**OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE DETERMINA N° 180 DEL 31-12-2012**

La Fido e Flix s.r.l. sita in Orta di Atella (Ce) Località San Nicola con sede legale in Frattaminore (Na) alla Via Crispano VI traversa n° 1, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Franco Giordano, in prossimità della scadenza della Convenzione indicata in oggetto (determina n° 180 del 31-12-2012) prevista per il giorno 31-12-2014, con la presente si rende disponibile a prorogare la convenzione agli stessi prezzi e condizioni di quella in scadenza.

Tanto si doveva

Distinti saluti

Frattaminore, 17-11-2014



Comune di Serrara Fontana  
Provincia di Napoli

Prot. 0010733 Ingrdel 17/11/2014 ore 18,39

Mitt.: OSPEDALE & ALBERGO FIDO & FELIX



Fido e Felix srl  
**FIDO & FELIX s.r.l.**  
Ospedale S. L. & Uff.: Via Crispano 6° Trav. n°1  
80020 FRATTAMINORE (NA)  
CANILE - Loc. S. Nicola  
(Sl. Prov. Orta - Marcianise) ORTA DI ATELLA (CE)  
Tel. 081.8346984 - P.IVA 04484311214

Francisco Giordano

Fido & Felix srl

Ospedale e Sede Legale: Via Crispano, 6° Trav N°1 Frattaminore - Napoli - Italia Tel: 081.8346984 -Fax: 081.8316713

Pensione: Loc. San Nicola - Orta di Atella - Caserta - Italia

Piva 04484311214 www.fidoefelix.it info@fidoefelix.it fidoefelix.ufficio@alice.it

CERTIFICATO ISO 9001:2008 • ISO 14001:2004



PRONTO SOCCORSO 24 H  
081.8346984

## CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_ nella  
sede del Comune di Serrara Fontana in Via Roma n° 79

**TRA**

il Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di Responsabile dell'Area Vigilanza del  
Comune di Serrara Fontana il quale interviene nel presente atto in nome, per conto  
e nell'interesse del Comune stesso, (C. F. \_\_\_\_\_), di seguito  
denominato semplicemente "Comune";

**ED**

il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, in  
qualità di titolare del canile " \_\_\_\_\_", ubicato  
in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_  
n° \_\_\_\_\_, (Partita IVA \_\_\_\_\_) di  
seguito semplicemente "Canile";

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEQUE

#### ART. 1


#### OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di **Serrara Fontana** affida al canile il servizio di custodia e mantenimento dei cani  
randagi provenienti dal territorio Comunale, catturati a cura e spese del Servizio Veterinario  
dall'ASL NA 2 NORD e consegnati al Canile stesso. Il servizio si intende continuativo comprendente  
tutti i giorni feriali e festivi svolto secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni nonché da  
quelle indicate nella presente convenzione.

Qualora il servizio veterinario dell'ASL NA 2 NORD non effettui il servizio di accalappiamento  
trasporto degli animali, il Comune provvede in proprio, avvalendosi di altre strutture, segnalando  
l'omissione alle autorità competenti ed esigendo, poi, le spese indebitamente sostenute.

Per l'espletamento del suddetto servizio il Comune si impegna a versare, a consuntivo semestrale  
e su presentazione di apposita fattura:

- un rimborso spese giornaliero di lire € =2,50 (due/50) al netto di I.V.A. per ogni cane  
ospitato presso la struttura del canile;
- il costo pari ad € =60,00 (sessanta/00) per lo smaltimento delle spoglie;



- il prezzo per le vaccinazioni e/o trattamenti antiparassitari saranno fatturati a parte dalla Società Fido e Felix;
- il prezzo per le prestazioni medico/veterinarie sarà stabilito con riferimento alle tariffe minime contenute nell'Albo dei medici veterinari, previo nulla/osta da parte del Comune.

Il Comune si fa carico del pagamento dei suddetti oneri mediante entrate proprie nel limite dell'impegno annuo assunto di € 2.049,00 + IVA.

Ogni attività che comporta il supplemento del suddetto importo non sarà addebitabile al Comune di Serrara Fontana.-


## **ART. 2 MODALITA' DI ACCOGLIENZA**

I ricoveri potranno essere consentiti sino all'esaurimento della capacità recettiva del canile e dovranno essere preceduti da una visita veterinaria per accertarne lo stato di salute, le terapie igieniche o sanitarie a cui sottoporre l'animale o per decretarne

l'eventuale isolamento per accertamenti nonché la programmazione del prescritto tatuaggio.

I cani randagi dopo la cattura ed il tatuaggio potranno essere dati gratuitamente in affidamento, trascorsi 60 giorni dal ricovero, a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche su esplicita richiesta degli stessi.

## **ART. 3 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**



Il Comune autorizza la cattura, il ricovero dei cani randagi catturati nel proprio territorio. I ricoveri accertati in assenza della suddetta autorizzazione non potranno essere riferiti alla presente convenzione.

Il Canile presenterà mensilmente una nota al Comune convenzionato dalla quale risulti quanto segue:

- il numero dei cani presenti all'inizio della mensilità di pertinenza;
- la variazione in positivo e in negativo avvenuta durante il mese (allegando le schede di adozione, i certificati di morte e il numero di cani entrati con rispettive date di ingresso);
- la situazione finale del mese stesso;
- la richiesta complessiva di rimborso spese determinata dalla quota giornaliera di € =2,50 (due/50) (al netto di I.V.A.) moltiplicata per il numero dei cani presenti lungo l'arco del mese oltre all'eventuale accalappiamento e/o smaltimento spoglie.

## **ART. 4 ALIMENTAZIONE DEI CANI**

L'alimentazione giornaliera dei cani dovrà prevedere l'approvvigionamento di cibo appropriato con somministrazione di almeno un pasto al giorno a tutti gli animali in custodia nonché il controllo costante degli abbeveratoi allo scopo di mantenere l'acqua sempre disponibile.


## **ART. 5 GARANZIE PER LA TUTELA SANITARIA DEI CANI**



La Ditta appaltatrice dovrà garantire la gestione della custodia dei cani con le seguenti prestazioni minime:

- Isolamento e custodia degli animali catturati che si trovino nelle condizioni previste dagli artt. 86 e 87 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54) e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie;
- Custodia di tutti gli animali presenti nelle strutture del canile al fine di evitare episodi di sbranamento;
- Pulizie quotidiane della struttura;
- Disinfezione settimanale dei locali, con idropulitrice o altro metodo da concordarsi;
- Disinfestazione settimanale o al bisogno durante la stagione calda, dei parassiti esterni, mediante trattamento diretto sugli animali e anche all'ambiente;
- Provvedere al rifornimento continuo di disinfettanti, detergenti, materiale di uso corrente (sacchi per immondizie, guanti, ecc.) in quantità adeguata alle esigenze del canile e del personale che opera in esso;
- Assistenza veterinaria per vigilare ed intervenire a tutela della salute e del benessere degli animali (interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni, soppressioni eutanasiche nei casi previsti dalle normative nazionali e regionali, ecc.);
- l'effettuazione del trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili;
- Le operazioni di tatuaggio dei cani catturati e l'iscrizione all'anagrafe canina secondo le disposizioni di legge ospitati che risultano non tatuati con le modalità previste dall'art. 8 della Legge;

#### ART. 6 AFFIDAMENTO



Il canile si impegna a:

Promuovere iniziative atte a sensibilizzare le adozioni di cani randagi per la prevenzione del randagismo e per un corretto rapporto uomo/animali anche attraverso la distribuzione di appositi depliant o altro materiale divulgativo messo a disposizione del Comune.

- Concedere in adozione gratuita i cani presenti nel canile a chi ne faccia richiesta, dandone comunicazione al Comune di residenza del nuovo proprietario, ed al Comune di provenienza.
- Non attuare alcuna forma di commercio, né cessioni temporanee in prova. Ogni affidamento a privati deve essere accompagnata dalla compilazione di apposita scheda e la sottoscrizione di una dichiarazione contenuta nella scheda medesima da parte del soggetto direttamente interessato ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministero della Sanità del 14/10/1996.
- Garantire l'apertura al pubblico a richiesta di eventuali adozioni.
- Fornire per ogni cane dato in affidamento il libretto sanitario indicante le vaccinazioni ed i trattamenti sanitari cui il cane è stato sottoposto.
- Garantire la reperibilità per la consegna dei cani ai legittimi proprietari.

**ART. 7**  
**RESTITUZIONE CANI DI PROPRIETA'**

I cani catturati, regolarmente tatuati, saranno restituiti al proprietario o detentore dalla Ditta appaltatrice previo pagamento degli oneri di ricovero e di eventuali cure effettuate sull'animale che saranno corrisposti direttamente alla Ditta appaltatrice.

**ART. 8**  
**DECESSO**

In caso di decesso del cane, identificato tramite tatuaggio, la Ditta provvederà ad eliminare la carcassa, gravando l'Ente delle spese dello smaltimento che dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

**ART. 9**  
**REGISTRI**

La Ditta appaltatrice sarà dotata di apposito Registro visionato a richiesta dal Comune, sul quale verranno annotate tutte le notizie ed i cambiamenti di stato dei cani catturati con l'obbligo di trasmetterle all'Ente.

**ART. 10**  
**DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali la Ditta dovrà costituire un deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale. Tale somma rimarrà vincolata fino alla scadenza del contratto e dovrà essere integrata qualora venisse in tutto o in parte utilizzata per rimborso o risarcimento derivante dall'inosservanza degli obblighi contrattuali da parte della Ditta. In caso di inadempienza, salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte dell'Amministrazione, la cauzione potrà essere reintegrata d'Ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal canone di appalto.

**ART. 11**  
**DURATA CONVENZIONE E FACOLTA' DI REVOCA**


La presente convenzione avrà validità di anni due a decorrere dalla data di stipula.

**ART. 12**  
**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di Appalto in qualunque tempo in caso di:

- Abbandono dell'appalto salvo che per forza maggiore;
- Ripetute contravvenzioni o inadempienze ai patti contrattuali o alle Disposizioni di Legge con l'incameramento della cauzione.

**ART 13**  
**RISCATTO SERVIZIO**



Il Comune si riserva la possibilità di riscattare il Servizio prima della scadenza del contratto, previo preavviso di tre mesi, senza che la Ditta possa avanzare pretesa di risarcimento di danno.

#### **ART 14 CONTROVERSIE**

Per ogni controversia è competente il Foro di Napoli.  
Tutto quanto non previsto nella presente convenzione viene disciplinato dalle norme del Codice Civile.

#### **ART 15 RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento a:

- Legge n° 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- Legge n° 34/1993 "Norme in materia di animali di affezione e suo regolamento attuativo D.P.G.R. n° 4359 dell'11/11/1993;
- Decreto Ministero della Sanità del 14/10/1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi";
- Legge n° 189/2004 "divieto di maltrattamento degli animali";
- Legge Regionale della Campania n° 16/2001 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo".

La presente scrittura privata verrà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi del T. U. sull'imposta del Registro approvato con D.P.R n° 131/1986.

